

## ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 20 aprile 2011 tra le Parti Sociali:

CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

rappresentata dal Vice Presidente Vicario LUIGI ISOARDI

e

FILCAMS CGIL CUNEO

Rappresentata dal Segretario Provinciale LOREDANA SASIA

FISASCAT CISL CUNEO

Rappresentata dal Segretario Provinciale ENRICO SOLAVAGIONE

UILTUCS UIL CUNEO

Rappresentata dal Segretario Provinciale SALVATORE BOVE

premessi che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo di imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività;

le parti hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

qualora i suddetti istituti vengano richiamati in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011

si conviene quanto segue

con il presente accordo valido per la provincia di Cuneo, per l'anno 2011 con decorrenza dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011:

- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalle imprese e datori di lavoro operanti nei settori rappresentati dai firmatari del presente accordo,
- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese e datori di lavoro aderenti alle associazioni Commercianti confederate nella Confcommercio della provincia di Cuneo, a tutti i livelli,

sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n. 3/E dell' Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro, o dall'Accordo Quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfettaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche o flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale e/o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la redditività, l'innovazione, l'efficienza organizzativa) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.


I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dalla provincia di Cuneo.

I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo lo comunicheranno alle RSA/RSU o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all'Ente bilaterale Territoriale ai fini istituzionali di osservatorio.

Letto, confermato e sottoscritto

Firme

Confcommercio della provincia di Cuneo



FILCAMS -CGIL



FISASCAT - CISL



UILTUCS UIL

